

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2937**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore SCALERA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2004**

—————

Delega al Governo in materia di istituzione di una carta  
delle agevolazioni alle famiglie

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di una razionalizzazione e controllo delle varie agevolazioni cui possono accedere le famiglie. Da qui l'idea di istituire una carta per la concessione di agevolazioni, subordinate alla condizione familiare, reddituale ed economica delle famiglie, destinata a soddisfare le esigenze di carattere abitativo, lavorativo, economico e sociale delle famiglie. La carta di credito familiare è utilizzabile ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalle

leggi vigenti e dagli atti amministrativi. Basilare a tale fine l'obbiettivo di una semplificazione, basata sull'autocertificazione, e la definizione della condizione economica sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, dell'ammontare del reddito e della situazione patrimoniale. Il rilascio della carta delle agevolazioni familiari, che attesta il valore dell'indicatore della condizione familiare ed economica risultante dall'autocertificazione, sarà a cura dei comuni e degli enti interessati.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Carta delle agevolazioni alla famiglia)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di istituire una carta per la concessione di agevolazioni, subordinate alla condizione familiare, reddituale ed economica delle famiglie, destinata a soddisfare le esigenze di carattere abitativo, lavorativo, economico e sociale delle famiglie di cui alla presente legge. A tale fine, il decreto di cui al presente comma si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* semplificazione, basata sull'autocertificazione ai comuni o agli enti interessati delle informazioni necessarie per individuare la condizione familiare ed economica;

*b)* definizione della condizione economica sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, dell'ammontare del reddito e della situazione patrimoniale;

*c)* rilascio della carta delle agevolazioni familiari, che attesta il valore dell'indicatore della condizione familiare ed economica risultante dall'autocertificazione, a cura dei comuni e degli enti interessati.

2. La carta di credito familiare è utilizzabile ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalle leggi vigenti e dagli atti amministrativi. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati nei limiti delle risorse previste all'articolo 2 della presente legge.

## Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.